# CITTA' DI VALLEFOGLIA

Provincia di Pesaro e Urbino

**ORDINANZA N. 107 DEL 06-11-2018**

**Oggetto: DIVIETO DI VENDITA DI BEVANDE CONTENUTE IN BOTTIGLIE/CONTENITORI DI VETRO E DI DETENZIONE DI BEVANDE ALCOOLICHE, NEL COMUNE DI VALLEFOGLIA IN LOCALITA' MONTECCHIO, IN VIA SAN MICHELE NEI RISPETTIVI PARCHEGGI ANTISTANTI I LOCALI DELLA DISCOTECA IL "COLOSSEO" E DEL RISTORANTE VILLA BORGHESE ED I LOCALI DEL CENTRO COMMERCIALE DI VIA SAN MICHELE.**

## IL SINDACO

- Premesso che in alcune zone del territorio del Comune di Vallefoglia, in località Montecchio, cosi come segnalato anche dalla Stazione Carabinieri di Montecchio (ns protocollo nr. 22682/2018 del 29/10/2018) durante le serate di apertura della discoteca denominata "Colosseo" sita in via San Michele, si è riscontrata la consuetudine tra gli avventori del sunnominato locale, dell'abuso di sostanze alcooliche, nelle aree antistanti i parcheggi dei locali della discoteca, dei locali del ristorante "Villa Borghese" ed i locali del centro commerciale sito in via San Michele ai civici 62 e seguenti, concausa di aggressioni reciproche, con conseguenze sull'incolumità individuale e pubblica, aggravate dall'uso di bottiglie ed altri oggetti di vetro;

- tenuto conto che sono sempre più frequenti le lamentele/denunce che giungono agli organi di polizia da parte di cittadini, che lamentano forti disagi dovuti alla presenza di bottiglie e di altri oggetti di vetro abbandonati su aree pubbliche, spesso in frantumi, rappresentanti pericolo per la pubblica incolumità, che intaccano anche il decoro delle aree, nonché lamentele/denunce relative ai danni sui veicoli parcheggiati nelle aree sopra menzionate;

- costatato, inoltre, che in passato sono avvenuti episodi di conflittualità tra le persona dedite al consumo di bevande alcooliche, trascesi in aggressioni reciproche, aggressioni le cui conseguenze per l'incolumità individuale e pubblica possono essere aggravate dall'uso di bottiglie o altri oggetti di vetro;

- ritenuto, di dover scongiurare comportamenti pericolosi per la pubblica incolumità, quali lanci di bottiglie sia da parte di singoli che di gruppi contro persone e cose;

- ritenuto, altresì che anche il semplice abbandono sul suolo pubblico di bottiglie ed oggetti di vetro, in caso di rottura, volontaria o accidentale, rappresenti un pericolo per la pubblica incolumità;

- viste le direttive/circolari del Ministero dell'Interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno e prot. 73852 del 17 giugno uu.ss., con le quali sono state fornite indicazioni di dettaglio anche ai comuni, tramite le prefetture, specificamente dedicate alle misure fisiche di sicurezza delle piazze e delle manifestazioni pubbliche, misure che tuttavia sono valide anche nelle circostanze di criticità sopra descritte;

- preso atto che le predette direttive prevedono, tra l'altro, la valutazione di "provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e di vendita di alcolici ed altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possono costituire pericolo per la pubblica incolumità;

- ritenuto, per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica, per evitare possibili danni a persone e cose (incolumità pubblica) e per garantire la regolare fruizione da parte degli utenti delle aree pubbliche zone sopra indicate, nel tentativo di arginare tali comportamenti pericolosi, di fare proprie le indicazioni contenute nelle prefate direttive e quindi di vietare:

a) la vendita per asporto di bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie/contenitori di vetro;

b) la vendita di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione; dai divieti sopra indicati sono esclusi i titolari di attività di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande ubicati stabilmente all'interno dell'area ove vigono i divieti, limitatamente alla attività di somministrazione sul posto ai propri avventori;

c) l'utilizzo e la detenzione di bottiglie/contenitori e bicchieri di vetro nonché di qualsiasi tipologia di contenitore di bevande alcooliche (lattine, plastica ecc.);

- Sentito sull'argomento il Corpo Polizia Locale dell'Unione Pian del Bruscolo, nonché la Comando Stazione Carabinieri di Montecchio di Vallefoglia;

- Visto il D.Lgs del 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche;

- Visto la Legge del 16 gennaio 2003, n. 3 ;

- Visto la L.R. 10 novembre 2009, n. 27;

- Visto il Regolamento regionale n. 5 del 04 agosto 2011;

- Visto l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 il quale prevede che "Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, (anche) contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana";

- Data preventiva comunicazione del presente provvedimento al Prefetto di Pesaro e Urbino;

**ORDINA**

per motivi di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica in premessa citati, le aree antistanti i parcheggi dei locali "Colosseo" e di "Villa Borghese" siti in via San Michele nonché il parcheggio antistante il centro commerciale sito in via San Michele (numeri civici 62 seguenti) nell'ambito della località di Montecchio del Comune di Vallefoglia fino al 31/12/2018 di vietare:

a) la vendita per asporto di bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie/contenitori di vetro;

b) la vendita di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione (dai divieti sopra indicati sono esclusi i titolari di attività di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande ubicati stabilmente all'interno dell'area ove vigono i divieti, limitatamente alla attività di somministrazione sul posto ai propri avventori);

c) l'utilizzo e la detenzione di bottiglie/contenitori e bicchieri di vetro nonché di qualsiasi tipologia di contenitore di bevande alcooliche (lattine, plastica ecc.)

## DISPONE

- l'invio al Corpo Polizia Locale dell'Unione Pian del Bruscolo per quanto di competenza in merito alle azioni per il controllo e sull'osservanza della presente ordinanza;
- la trasmissione alla Prefettura di Pesaro Urbino, alla Questura di Pesaro e Urbino, alla Guardia di Finanza, al Comando Stazione Carabinieri di Montecchio, incaricati dell' esecuzione della presente ordinanza;
- che la presente ordinanza venga data pubblicazione attraverso l'affissione all'Albo Pretorio, negli abituali luoghi pubblici e inserita sul sito del Comune di Vallefoglia;

## AVVISA

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. delle Marche nei termini e modi previsti dall'art. 29 del D.Lgs n. 104 del 02 luglio 2010 o in via alternativa, entro 30 giorni, ricorso gerarchico al Prefetto di Pesaro e Urbino D.P.R. 24.11.1971 n.1199)

## AVVISA ALTRESI'

ai sensi del "Regolamento per la disciplina, l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze del Sindaco e dei dirigenti" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 30/01/2018 e dell'art. 7-bis del TUEL, le violazioni alla presente ordinanza sono punite con una sanzione amministrativa compresa tra Euro 50,00 ed Euro 300,00 e che l'inosservanza della presente ordinanza, oltre alle sanzioni pecuniarie sopra indicate, comporta la segnalazione all'Autorità Giudiziaria per il reato contravvenzionale previsto dall'art. 650 C.P..

**IL SINDACO**
*(Palmiro Sen. Ucchielli)*